



ISTITUTO COMPRESIVO "G. MOSCATI" BENEVENTO Via  
Cosimo Nuzzolo n. 37/a - 82100 BENEVENTO tel. 0824  
1909648

Cod. mec. bnic84300x - Cod. Fiscale 92051360623 e-mail  
[bnic84300x@istruzione.it](mailto:bnic84300x@istruzione.it) - pec bnic84300x@pec.istruzione.it  
sito web <http://www.icmoscatibn.edu.it>



Ai Genitori/ Tutori/Esercenti la responsabilità genitoriale

Ai Docenti

Alla Segreteria

Albo

Sito web

I.C. " G. Moscati"

**Oggetto:** Applicazione LEGGE N. 159 2023 in materia di obbligo scolastico. *Richiamo disposizioni.*

Si ritiene opportuno richiamare l'attenzione delle Famiglie e dei Docenti su quanto introdotto **dalla legge n. 159/23 di conversione del decreto legge 123/23 "Misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile, nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale"** in vigore dal 15 novembre 2023.

Il testo del decreto convertito in Legge prevede diverse misure che riguardano la scuola e, tra queste, di particolare rilievo è l'articolo 12, sul quale si richiama la particolare attenzione delle Famiglie e dei Docenti, posta l'introduzione di specifiche e rafforzate misure in ordine alla vigilanza sull'obbligo di istruzione.

La nuova norma disciplina, infatti, sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (**evasione scolastica**) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (**elusione scolastica**).

Oltre a quanto , l'introduzione dell'**articolo 570 ter del Codice penale** prevede l'**inasprimento delle sanzioni** a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo; a tal proposito, si segnala che la fattispecie di reato viene trasformata da contravvenzione in delitto e che l'ambito di applicazione viene esteso all'intero decennio di istruzione obbligatoria.

Nel merito e nello specifico , con l'**articolo 12** della soprarichiamata **legge n. 159/23**, vengono introdotte rilevanti novità.

- È stato integralmente riscritto l'articolo 114 del D.lgs. n. 297/1994 (Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione) con l'articolo 12, comma 01, "*Disposizioni per il rafforzamento del rispetto dell'obbligo di istruzione*" in cui si ridefinisce la disciplina sull'esercizio dei poteri dei sindaci e dei dirigenti scolastici, ai fini della vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e prevede un inasprimento delle pene verso i soggetti inadempienti, ossia i genitori del minore o chi eserciti la responsabilità genitoriale.

A titolo indicativo e non esaustivo si riportano alcuni passaggi di rilievo dell'art. 12 della L. 159/2023:

*“Il dirigente scolastico **verifica la frequenza degli alunni** soggetti all'obbligo di istruzione, **individuando quelli che sono assenti per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi.** Nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla **comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, il dirigente scolastico avvisa entro sette giorni il sindaco** affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge. **In ogni caso, costituisce elusione dell'obbligo di istruzione la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi.**”*

- **È stato introdotto nel codice penale l'articolo 570-ter che prevede la reclusione fino a due anni in caso di violazione dell'obbligo di istruzione** (sono considerati inadempienti coloro che non iscrivono i figli a scuola nei tempi e con le modalità stabilite ex legge) e la reclusione fino a un anno quando le assenze ingiustificate del minore durante l'anno scolastico siano tali da costituire elusione dell'obbligo scolastico (**assenze ingiustificate superiori a 15 giorni, anche non consecutivi; mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato senza giustificati motivi**).
- Nel decreto-legge 48/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 85/2023, è stato introdotto, all'articolo 2, il comma 3-bis secondo il quale **“Non ha altresì diritto all'Assegno di inclusione il nucleo familiare per i cui componenti minorenni non sia documentata la regolare frequenza della scuola dell'obbligo”**.

Si allega alla presente la nuova procedura prevista per la segnalazione dei casi di elusione e di evasione dell'obbligo scolastico da parte delle II.SS. ai soggetti e agli organi preposti, così come indicato nella nota del Direttore Generale dell'USR Campania prot. 4685 del 24/01/2024.

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Ernestina Cassese

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice  
dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse